

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
EX ART. 1, COMMA 1, D.L. N. 104/2020 E ART. 19, COMMA 2, D.L. N. 18/2020 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 27/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

In data 04/09/2020, tra le Parti di seguito elencate:

- Andreani Tributi Srl, rappresentata dall'Avv. Carlo Alberto Nicolini, Procuratore della Società come da atto dell'11/11/2019 a rogito notaio Michele Gentilucci, con sede legale in Macerata, (MC), Via Cluentina n. 33/D, assistita dalla Dott.ssa Elisabetta Cristallini di Confindustria Macerata e dal Dott. Francesco De Santis, Consulente del Lavoro;
- Filcams-Cgil Nazionale rappresentata da Danilo Lelli;
- Fisascat-Cisl Nazionale rappresentata da Dario Campeotto;
- Uiltucs – Uil Nazionale rappresentata da Marco Marroni

si è svolto l'esame congiunto di cui all'art.1, comma 1 del D.L. n. 104/2020 e all'art. 19 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 e successive modificazioni, relativo alla richiesta di FIS – Assegno ordinario con causale "emergenza CODIV-19" per 6 settimane, a decorrere dal 31 agosto, come da informativa inviata a mezzo PEC in data 27/08/2020 e relativa a tutto il personale dislocato, a livello territoriale, come da prospetto allegato alla suddetta PEC.

La consultazione viene effettuata con modalità telematiche, mediante collegamento audio e video.

Premesso che

- a) La Società, che opera nel settore della gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie degli Enti Locali, come già ampiamente rappresentato negli incontri precedenti, continua a subire le pesanti conseguenze relative alla sospensione dei pagamenti tributari e di tutte le altre attività di rilevazioni cespiti, liquidazione, accertamento e riscossione disposta dai provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza COVID-19, a fronte dei quali la Andreani Tributi Srl percepisce aggi.
- b) Per tali ragioni, le Parti hanno già concordato la fruizione di assegno FIS ordinario con causale COVID-19 ai sensi dell'art. 19, del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche, dal 16/03/2020 al 01/08/2020 (con sospensione del periodo feriale dal 22/06/2020 al 04/07/2020); nonché, limitatamente al periodo dal 03/08/2020 al 29/08/2020, la fruizione di assegno FIS ordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 29 e 30 del D.Lgs. n. 148/2015.
- c) Poiché, nonostante una parziale e lenta ripresa delle normali attività aziendali, la suddetta situazione ancora continua a determinare una significativa contrazione dell'attività lavorativa del personale dipendente, la Società necessita di far seguire ai periodi di cui sopra un ulteriore periodo di fruizione di FIS – Assegno ordinario "causale COVID-19", pari a 6 settimane, a decorrere dal 31 agosto 2020, ai sensi dell'art. 1, co. 1 del D.L. n. 104/2020.

Tutto ciò premesso, all'esito di un approfondito esame della situazione aziendale,



le Parti convengono quanto segue:

1. le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Parti, a fronte della situazione indicata in Premessa, convengono nel far seguire ai periodi di integrazione salariale già fruiti, come indicati nel Punto b) della Premessa stessa, la fruizione del FIS – Assegno ordinario con causale “COVID-19”, ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 104/2020.
3. In particolare, la riduzione/sospensione delle attività lavorative, con fruizione del FIS – Assegno ordinario con causale “COVID-19” ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 104/2020, viene prevista per n. 316 dipendenti (37 operai, n. 266 impiegati, n. 5 quadri e n. 8 apprendisti impiegati), suddivisi, a livello territoriale, come da prospetto allegato alla PEC inviata in data 27/08/2020. Al personale dipendente viene applicato il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio. Si conferma che le indicazioni contenute nell’ ulteriore prospetto allegato alla mail di convocazione del 03/09/2020, relative alle percentuali di riduzione di orario, hanno valore indicativo, e pertanto potranno subire modifiche, a seguito delle necessità organizzative e aziendali.
4. La durata prevista dell’ammortizzatore sociale, come detto, è di complessive 6 settimane, a decorrere dal 31 agosto 2020 (in quanto il periodo di FIS-Assegno Ordinario fruito dal 13/07/2020 al 01/08/2020 ai sensi dell’art. 19, d.l. n. 18/2020 e successive modifiche, va imputato al periodo di 9 settimane previsto dall’art. 1, D.L. n. 104/2020).
5. Per le suddette 6 settimane, facendo seguito alle richieste di Parte Sindacale, la Società provvederà ad anticipare ai lavoratori le integrazioni salariali, in base a quanto previsto dalle discipline vigenti.
6. Per ciò che attiene ai periodi di integrazione salariale già fruiti, si conferma: a) che alla data odierna i lavoratori della Società hanno già ricevuto dall’INPS le integrazioni salariali per tutte le precedenti richieste di FIS “Covid-19”, pari a 18 settimane, b) che, per quanto riguarda la richiesta di FIS Assegno Ordinario ex artt. 14, 29 e 30, D.Lgs n. 148/2015 (periodo dal 03/08/2020 al 29/08/2020), l’Azienda, in ottemperanza all’accordo sindacale del 4 agosto u.s., procederà all’anticipazione del trattamento secondo le consuete tempistiche di pagamento delle retribuzioni (e cioè entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento).
7. Per la maturazione di ferie e permessi, e delle retribuzioni indirette e differite, si fa riferimento al c.c.n.l. Terziario Confcommercio, applicato in Azienda.
8. Le riduzioni/sospensioni si attueranno seguendo principi di equa rotazione, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali, con le competenze professionali e con l’ubicazione dei servizi svolti.
9. E’ fatta salva l’occupazione con modalità da remoto, per tutti i lavoratori per i quali tale modalità sia compatibile con le esigenze tecnico-produttive, e comunque in presenza di effettiva necessità di lavoro; anche per i lavoratori che potranno essere occupati in modalità da remoto si potrà procedere alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, sulla base delle esigenze tecniche-produttive e organizzative.



10. Se la situazione aziendale dovesse subire modifiche significative, le Parti si impegnano a convocarsi tempestivamente.

I Rappresentanti sindacali, preso atto delle dichiarazioni dell'Azienda, dichiarano regolarmente espletati l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, e pertanto dichiarano essere stata regolarmente espletata ed esaurita, con esito positivo, la procedura prevista dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 104/2020 e dall'art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 e successive modificazioni.

Il presente verbale viene letto e confermato, nonché sottoscritto mediante scambio del testo e delle sottoscrizioni a mezzo posta elettronica.

Andreani Tributi S.r.l.



NICOLINI
CARLO
ALBERTO
Avvocato
04.09.2020
10:38:13
UTC

Confindustria Macerata

Handwritten signature in blue ink, reading "Giuseppe Cimolli".

Filcams-Cgil

Handwritten signature in black ink, reading "Carlo Lelli".

Fisascat- Cisl

Handwritten signature in black ink, representing the Fisascat-Cisl union.

Uiltucs - Uil

Handwritten signature in black ink, representing the Uiltucs-Uil union.